

Codice A1816B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 3498

Demanio idrico fluviale. - CNCO25 (servitù)- Concessione demaniale per la regolarizzazione dell'occupazione di demanio idrico con n. 2 coperture (mq 1.424,00) e n. 2 pertinenze (mq 2.104,00). Corsi d'acqua: Rio Agnelli e Rio Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN). Richiedente: Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a.- Robilante (CN).



ATTO DD 3498/A1816B/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. – CNCO25 (servitù)– Concessione demaniale per la regolarizzazione dell'occupazione di demanio idrico con n. 2 coperture (mq 1.424,00) e n. 2 pertinenze (mq 2.104,00). Corsi d'acqua: Rio Agnelli e Rio Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN). Richiedente: Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a.– Robilante (CN).

Vista l'istanza di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 12/04/2018, ns. prot. n. 17797/A1816A, dal Sig. Salvati Dr. Ing. Federico in qualità di Procuratore, all'uopo nominato, della Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a., con sede legale nel comune di Milano, via Fabio Filzi n. 25/A, sede operativa in comune di Robilante, Regione Ponte Nuovo, per a regolarizzazione dell'occupazione di demanio idrico con n. 2 coperture (mq 1.424,00) e n. 2 pertinenze (mq 2.104,00). Corsi d'acqua: Rio Agnelli e Rio Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

-Vista l'autorizzazione idraulica (ex R.D. 523/1904) – P.I. 3190 - rilasciata dalla Regione Piemonte-Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Suolo di Cuneo, in data 04/06/1991;

- Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Robilante dal 11/11/2020 al 26/11/2020 con numero di Pubblicazione 732/2020 ed al comune di Vernante dal 30/11/2020 al 15/12/2020 con numero di Pubblicazione 564/2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art. 59 ;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 art. 17;

determina

- di concedere alla Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a. con sede legale in comune di Milano e sede operativa in comune di Robilante (CN) la concessione demaniale per la regolarizzazione dell'occupazione di demanio idrico con n. 2 coperture (mq 1.424,00) e n. 2 pertinenze (mq 2.104,00). Corsi d'acqua: Rio Agnelli e Rio Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;l
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 11.480,00 (undicimilaquattrocentoottanta/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 11.480,00 (undicimilaquattrocentoottanta/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
- di dare atto che, l'importo di Euro 22.960,00 (ventiduemilanovecentosessanta/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/202020;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema disciplinare di concessione per occupazione area demaniale (Servitù)

- CNCO25 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di demanio idrico con n. 2 coperture (mq 1.424,00) e n. 2 pertinenze (mq 2.104,00) dei corsi d'acqua rio Agnelli e rio Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a. con sede legale in comune di Milano, Via F. Filzi n. 25 e sede operativa in comune di Robilante, Regione Ponte Nuovo- C.F./P.IVA 00165200049, nella persona del Sig. Tomatis Luca nato a(..) il, in qualità di Procuratore della Soc. SIBELCO ITALIA S.p.a.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per la regolarizzazione dell'occupazione delle aree demaniali con n. 2 coperture e n. 2 pertinenze per una superficie complessiva di mq 3.528,99 (mq 1.424,00 di coperture e mq 2.104,00 di pertinenze) dei rii Agnelli e Bralongia nei comuni di Robilante e Vernante (CN), identificate a catasto terreni al Foglio 23 part. 412 del comune di Robilante (CN) ed al F. 17, part. 901, 902 del comune di Vernante (CN) come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con

riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I.3190 rilasciata dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Suolo di Cuneo, in qualità di Autorità Idraulica competente, in data 04/06/1991. La gestione, la manutenzione ed il mantenimento delle coperture e delle aree occupate dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare le coperture dei corsi d'acqua demaniali in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso corso d'acqua. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e

pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, delle coperture le cui rimozioni non siano ritenute opportune per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 11.480,00 (undicimilaquattrocentoottanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 22.960,00 (ventiduemilanovecentosessanta/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in

tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di Robilante, Regione Ponte Nuovo.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe